



ISTITUTO CULTURALE MOCHENO BERSNTOLER KULTURINSTITUT

CONTRATTO DI ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO STIPULATO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 37, COMMA 2, LETTERA C) e D) DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI. CUP: D62I22000010007

Tra i Signori:

- Mauro Buffa, nato a Trento il 26 marzo 1962, Direttore dell'Istituto culturale mòcheno domiciliato per la carica in Palù del Fersina (TN) presso la sede dell'Istituto stesso, il quale interviene ed agisce in qualità di rappresentante dell'Istituto culturale mòcheno;

e

- Barbara Laner, nata a Trento il 9 luglio 1974

P R E M E S S O

che con determinazione del Direttore n. 83/23 di data 31 agosto 2023, è stata autorizzata l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera c) e d) del Contratto collettivo per il personale provinciale, della Signora Barbara Laner nella figura professionale di Assistente a indirizzo linguistico/turistico, categoria C, livello base, 1^a posizione retributiva;

che la Signora Barbara Laner ha regolarmente presentato la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti ed ha dichiarato di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge;

che la Signora Barbara Laner è stata informata che ai sensi dell'art.53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di autonomo) presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (ovvero di provvedimenti adottati o di contratti conclusi, per conto della pubblica amministrazione, con l'apporto decisionale del dipendente). I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono nulli ed è vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

si stipula il seguente contratto di assunzione

ART. 1

L'Istituto culturale mòcheno, come sopra rappresentato, assume con rapporto di lavoro a tempo determinato la Signora Barbara Laner, per il periodo di mesi ventiquattro (24) a decorrere dal 18 settembre 2023 e fino al 17 settembre 2025. Alla scadenza il rapporto di lavoro, se permangono le esigenze della struttura e con il consenso delle parti, può essere prorogato non oltre il limite massimo previsto dal progetto "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a Sud delle Alpi" - Intervento n. 18 "Implementazione della banca dati in lingua mòchena". CUP D62I22000010007.

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni dei contratti collettivi nel tempo vigenti che regolano le assunzioni a tempo determinato, anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

Il contratto collettivo provinciale di lavoro di riferimento è il Contratto Collettivo provinciale di lavoro del personale dell'area non dirigenziale del Comparto autonomie locali, e suoi Accordi di settore e decentrati, vigenti, reperibili nel portale dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, a questo link <http://www.apran.provincia.tn.it/contratti/contratti.htm>.

ART. 2

La Signora Barbara Laner, è assunta nella figura professionale di Assistente a indirizzo linguistico/turistico, categoria C, livello base, 1^a posizione retributiva e le sono affidate le mansioni previste dalla relativa declaratoria nonché quelle a esse strumentali e complementari secondo la disciplina vigente, con orario di lavoro di 36 ore settimanali, fatto salvo l'eventuale "lavoro straordinario" disciplinato dagli articoli 45 e 112 del Contratto Collettivo Provinciale.

ART. 3

La retribuzione fondamentale, come prevista dal vigente contratto collettivo di lavoro, erogata entro il 27 di ogni mese, è costituita da:

- stipendio base: € 15.420,00 annui lordi;
- assegno: € 2.424,00, annui lordi;
- indennità integrativa speciale: € 6.371,01, annui lordi;
- indennità di vacanza contrattuale: € 121,20 annui lordi;
- tredicesima mensilità;
- assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto;

eventuali ulteriori emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative o contrattuali, qualora spettanti.

ART. 4

Il rapporto di lavoro prevede l'iscrizione e il versamento dei contributi previdenziali alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) gestita da INPS, alla quale si aggiungono la ritenuta fondo credito e l'assicurazione obbligatoria INAIL a carico del datore di lavoro. Si evidenzia inoltre che trattandosi di rapporto di lavoro a tempo determinato il versamento della contribuzione INADEL avverrà al compimento di un anno di servizio. Qualora vi sia l'adesione del dipendente, è

previsto infine il versamento della contribuzione al fondo di previdenza complementare Laborfonds e, salvo rinuncia, l'iscrizione al fondo sanitario Sanifonds.

ART. 5

In caso di contratto d'assunzione avente durata superiore a mesi 3, il periodo di prova è di 30 giorni, durante i quali ciascuna delle parti può recedere dal presente contratto senza obbligo di preavviso.

ART. 6

Le ferie, calcolate su base annua pari a 32 (36) giornate lavorative a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate nella struttura in cui si opera, sono fruite nel corso di ciascun anno solare.

In caso di contratto con durata pari o superiore a mesi 5, è possibile la trasformazione in permessi orari, di un massimo di 5 (6) giornate di ferie, nel corso di ciascun anno solare, nei limiti comunque delle giornate di ferie effettivamente maturate.

ART. 7

La dipendente può, in qualunque momento, recedere dal presente contratto; il recesso va presentato per iscritto al l'Istituto almeno dieci giorni prima e qualora la durata del contratto sia superiore a mesi 3, almeno 20 gg. prima della cessazione dall'attività lavorativa; la dipendente è tenuta a proseguire nell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali fino alla scadenza del preavviso. In caso di mancato preavviso o di mancato adempimento degli obblighi contrattuali fino alla scadenza si applica l'articolo 37, comma 15, del Contratto Collettivo Provinciale.

Salvo il caso di licenziamento senza preavviso, il recesso dell'Amministrazione dal rapporto di lavoro deve avvenire, per iscritto, con un preavviso di 3 mesi decorrenti dal ricevimento della lettera di licenziamento, o in alternativa, con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso.

Trovano inoltre applicazione le disposizioni concernenti il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli articoli 52, 58 comma 5, 59 del Contratto Collettivo Provinciale. Per quanto concerne i permessi retribuiti si applica quanto previsto dall'art. 49, comma 10.

ART. 8

La partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento costituisce un diritto e un dovere per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità. Si rinvia in tal senso a quanto previsto dall'articolo 91 del contratto collettivo provinciale di lavoro.

ART. 9

Dichiarazioni non rispondenti a verità, in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione, possono comportare la risoluzione del rapporto di lavoro. È comunque condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, ovvero l'accertamento dell'esistenza di condanne interdicensi l'assunzione o del mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione al concorso.

ART. 11

La Signora Barbara Laner si impegna al rispetto del codice di comportamento sottoscritto unitamente al presente contratto. La violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice, può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di lavoro, come previsto dalla normativa e dalle circolari in materia di prevenzione della corruzione.

La Signora Barbara Laner si impegna altresì al rispetto delle policy anticorruzione contenute nel vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 dell'Istituto.

Fatto in duplice copia, letto e sottoscritto.

IL DIRETTORE

- Mauro Buffa -



Firmato digitalmente da:

BUFFA MAURO

Firmato il 07/09/2023 09:00

Seriale Certificato: 2069944

Valido dal 10/01/2023 al 10/01/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

LA CONTRAENTE

- Barbara Laner -

Palù del Fersina, 7 settembre 2023